

Titolo I - Principi generali - Sede - Durata

- Art. 1 - Denominazione, natura dell’ente e partecipanti
- Art. 2 - Sede e durata
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Funzioni e servizi esercitati dalla Comunità
- Art. 5 - Revoca di singole funzioni e servizi
- Art. 6 - Fonti di finanziamento

Titolo II - Organi di governo della Comunità

- Art. 7 - Organi della Comunità

Capo I - Assemblea della Comunità Collinare del Friuli

- Art. 8 - Assemblea
- Art. 9 - Competenze dell’Assemblea
- Art. 10 - Funzionamento dell’Assemblea
- Art. 11 - Durata in carica
- Art. 12 - Presidente dell’Assemblea
- Art. 13 - Presidente dell’Assemblea – Competenze

Capo II - Comitato esecutivo

- Art. 14 - Comitato esecutivo. Composizione, elezione e competenze.
- Art. 15 - Funzionamento
- Art. 16 - Decadenza, dimissioni, sostituzione del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo

Capo III - Presidente della Comunità Collinare del Friuli

- Art. 17 - Il Presidente della Comunità Collinare del Friuli
- Art. 18 - Competenze del Presidente

Capo IV - Organo amministrativo di vertice

- Art. 19 - Direttore generale – Nomina e revoca
- Art. 20 - Competenze del Direttore generale
- Art. 21 - Sostituto
- Art. 22 - Responsabilità

Titolo III - Organizzazione e personale

- Art. 23 - Principi strutturali e organizzativi

Titolo IV - Finanza

- Art. 24 - Disciplina finanziario-contabile
- Art. 25 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 26 - Organo di revisione economico-finanziaria
- Art. 27 - Controllo di gestione
- Art. 28 - Tesoreria

Titolo V - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

- Art. 29 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento
- Art. 30 - Partecipazione popolare

Titolo VI - Disposizioni finali

- Art. 31 - Modifiche statutarie
- Art. 32 - Gestione documentale
- Art. 33 – Rinvio
- Art. 33 bis – Scioglimento della Comunità e liquidazione del patrimonio
- Art. 34 – Norma transitoria

TITOLO I – Principi generali – Sede – Durata

Art. 1 – Denominazione, natura dell’ente e partecipanti

1. I Comuni di BUJA, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, COSEANO, DIGNANO, FAGAGNA, FLAIBANO, FORGARIA NEL FRIULI, MAJANO, MORUZZO, OSOPPO, RAGOGNA, RIVE D’ARCANO, SAN DANIELE DEL FRIULI, SAN VITO DI FAGAGNA, TREPPO GRANDE fanno parte della **Comunità Collinare del Friuli**, per effetto della trasformazione di diritto, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 21 del 29.11.2019, del Consorzio volontario tra i medesimi comuni denominato "COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI" costituito con atto notarile di data 16/04/1967, n. 26597 rep. Notaio Mareschi Nicolò di San Daniele del Friuli, disciplinato con Statuto approvato con decreto n° 6448/3.0.3. EE.LL. dell’Assessore Regionale per gli Enti Locali in data 13.05.1987 ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e successive modifiche, trasformato con atto notarile di data 27/05/1994 n. 77100 rep. Notaio Catena di Udine e aggiornato ai sensi dell’art.46 della L.R. 1/2006 con atto notarile di data 10.3.2007, n. 121.785 rep. dello stesso Notaio Catena di Udine e con successivo atto di modifica in data 9.2.2008, rep. n. 123522 dal Notaio Alfredo Catena di Udine e adeguato con atto notarile di data 12 giugno 2013 n.37299 rep. Notaio Mareschi di San Daniele alle disposizioni di cui all’art.5 c.13 della L.R. 3/2012; adeguato alle previsioni di cui alla L.R. n. 26 del 12.12.2014 con atto notarile di data 15.12.2016, n. 3073 rep. Notaio Matteo Bordon di Udine.

2. Dalla data di approvazione del presente Statuto da parte dell’Assemblea consortile decorre la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità Collinare del Friuli.

2 bis. A decorrere dal 23/09/2023 il Comune di Pagnacco fa parte della Comunità Collinare del Friuli come da deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 34 del 23/09/2023, adottata ai sensi dell’articolo 21 bis della legge regionale 21/2019.

3. La Comunità Collinare del Friuli è ente locale costituito tra Comuni contermini per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali. È dotata di personalità giuridica, di potestà statutaria, regolamentare ed autonomia organizzativa.

4. Lo scopo della Comunità Collinare del Friuli è quello di porsi quale entità di riferimento del territorio, per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali e la programmazione degli interventi territoriali previsti tra gli obiettivi della Comunità, con particolare attenzione alla valorizzazione umana, sociale ed economica della propria comunità. La Comunità può mettere in atto azioni condivise di politiche di sviluppo territoriale.

5. La Comunità Collinare del Friuli si propone inoltre di costituire per ognuno dei Comuni aderenti un punto di riferimento sovracomunale per la trattazione di tutte le competenze.

6. I principi fondamentali su cui si basa l’organizzazione della Comunità Collinare del Friuli sono rappresentati dalla pari dignità di ciascun Comune aderente e dalla sussidiarietà che lega i singoli Comuni nella gestione delle attività e competenze ad essa affidate, nell’ottica di creare le migliori condizioni di economicità, efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo.

Art. 2 – Sede e durata

1. La Comunità Collinare del Friuli ha la sede legale presso il Castello di Colloredo di Monte Albano – Ala ovest – in Piazza Castello n. 7 a Colloredo di Monte Albano (UD).

2. Possono essere istituite una o più sedi operative per l’esercizio di servizi di prossimità sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza. L’istituzione e l’organizzazione di tali sedi operative è disciplinata mediante regolamenti e atti gestionali.

3. La Comunità Collinare del Friuli ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 – Finalità

1. Per il raggiungimento degli scopi statutari, nei limiti delle competenze riservate per legge vigente, la Comunità Collinare del Friuli si propone di perseguire l'integrazione tra i comuni e le popolazioni che la compongono, anche mediante la ricerca e l'ottimizzazione delle risorse, per la gestione, a livello associato, di funzioni e servizi comunali.

2. In particolare la Comunità persegue l'obiettivo di:

- a) esercitare le funzioni e i servizi comunali conferiti o delegati dai Comuni ad essa aderenti, disciplinando i rapporti finanziari tra la Comunità e i comuni;
- b) promuovere, coordinare ed attuare interventi e servizi per la tutela, salvaguardia, valorizzazione turistica, ambientale e del territorio;
- c) promuovere, coordinare ed attuare, interventi e servizi nel settore socio-assistenziale, con modalità integrate con i restanti presidi e servizi del territorio;
- d) promuovere, coordinare ed attuare interventi e servizi per la promozione culturale e sportiva e la formazione, in particolare per la valorizzazione della lingua, delle tradizioni e della cultura friulana;
- e) promuovere, coordinare ed attuare iniziative che possano supportare lo sviluppo economico del territorio;
- f) promuovere, coordinare ed attuare iniziative volte alla assicurazione della comunità civica ed all'incremento della fiducia nelle Istituzioni;
- g) promuovere e sviluppare la valorizzazione del proprio patrimonio ed attuare politiche a favore dei beni e delle risorse assegnate, nell'interesse del territorio e della salute dei cittadini;
- h) svolgere inoltre, consulenze, attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

h bis) promuovere l'efficienza energetica ed il miglior utilizzo delle risorse rinnovabili.

3. Per l'attuazione delle proprie finalità la Comunità Collinare del Friuli potrà collaborare con altri enti pubblici e con privati.

Art. 4 – Funzioni e servizi esercitati dalla Comunità

1. La Comunità Collinare del Friuli si propone di organizzare e gestire le seguenti funzioni e servizi comunali:

- a) statistica;
- b) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- d) pianificazione di protezione civile;
- e) gestione del personale;
- f) polizia locale e polizia amministrativa locale;
- g) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico – SUAP;
- h) sportello unico per l'edilizia – SUE;
- i) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- j) i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione;
- k) opere pubbliche e procedure espropriative;
- l) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
- m) gestione dei servizi tributari;
- n) servizi cartografici e sistema informativo territoriale;
- o) gestione dei sistemi informativi e tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- p) programmazione e pianificazione territoriale in ambito culturale e turistico;
- q) la gestione di reti tecnologiche;
- r) la gestione di servizi socio-assistenziali;
- s) la realizzazione e la gestione di attività ambientali e del settore dell'energia;
- t) la gestione di autorizzazioni paesaggistiche;
- u) altri servizi richiesti dai Comuni.

2. Il conferimento dell'esercizio di funzioni e servizi comunali alla Comunità è approvato, con conformi deliberazioni dall'Assemblea della Comunità e dai consigli dei Comuni ad essa partecipanti ed è accompagnato, a pena di inefficacia, dal trasferimento delle relative risorse umane e/o finanziarie e/o strumentali.

3. Con le deliberazioni di cui al comma 2, i Comuni costituiti in Comunità definiscono la quota annua delle proprie entrate da versare alla Comunità per l'esercizio delle funzioni a essa conferite.

4. Le modalità, le condizioni di esercizio delle funzioni e i criteri per la quantificazione dei rispettivi contributi finanziari sono disciplinati con regolamento, che può anche prevedere discipline specifiche per i diversi Comuni al fine di tenere conto delle rispettive peculiarità territoriali.

5. Oltre che con le modalità di cui al comma 2, la Comunità può esercitare funzioni e servizi delegati dai Comuni, anche ad essa non partecipanti, mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 21/2019, approvate dall’Assemblea della Comunità e dal Consiglio di ciascun Comune interessato.

6. La medesima funzione o servizio non può venire suddivisa in più parti, esercitate attraverso differenti forme di gestioni associate così come definite dal legislatore regionale.

Art. 5 – Revoca di singole funzioni e servizi

1. Ciascun Comune non può revocare unilateralmente l’esercizio di una funzione o di un servizio da parte della Comunità Collinare del Friuli prima che siano trascorsi quattro anni dal conferimento. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra la Comunità Collinare e il Comune revocante sono regolati da accordo.

2. La deliberazione di revoca, recante gli impegni di cui ai successivi commi, è adottata dal consiglio comunale entro il mese di giugno e ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di trasmissione alla Comunità Collinare, salvo diverso accordo.

3. In caso di revoca, il Comune rientra nell’esercizio della funzione o del servizio già conferito alla Comunità Collinare; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all’assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali contenziosi insorti che riguardano il Comune.

4. In caso di revoca il personale comandato, distaccato o trasferito alla Comunità Collinare da parte del Comune in relazione alla funzione o al servizio revocato torna nella dotazione organica del Comune stesso. La Comunità Collinare può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato. Qualora la procedura di revoca sia attivata da più di un Comune, anche in momenti diversi, la Comunità Collinare ha facoltà di richiedere la ricollocazione presso tali Comuni del personale da essa assunto direttamente per lo svolgimento della funzione o del servizio comunale oggetto della revoca, in proporzione al personale assunto per tale finalità e alle quote di partecipazione degli enti revocanti.

5. Salvo che l’accordo di cui al comma 1 disponga diversamente, il Comune:

a) si impegna nei confronti della Comunità Collinare ad adempiere alle obbligazioni e agli impegni assunti prima della revoca con i relativi oneri;

b) continua a sostenere pro quota gli oneri connessi alle obbligazioni che devono essere adempiute dalla Comunità Collinare per lo svolgimento della funzione o del servizio che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato ad essa, per tutta la durata dell’affidamento;

c) si impegna a regolare tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti della Comunità Collinare entro la data di decorrenza degli effetti della revoca.

Art. 6 – Fonti di finanziamento

1. Le spese di funzionamento della Comunità Collinare del Friuli, nonché quelle di realizzazione di infrastrutture e investimenti, saranno sostenute:

- a) con i proventi della gestione dei servizi e con le eventuali rendite del patrimonio;
- b) con i trasferimenti dei singoli Comuni determinati annualmente;
- c) con i trasferimenti e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici e di privati.

TITOLO II – Organi di governo della Comunità

Art. 7 – Organi della Comunità

1. Sono organi di governo della Comunità Collinare del Friuli l’Assemblea, il Presidente della Comunità Collinare e il Comitato esecutivo.

2. Il Presidente della Comunità Collinare e il Comitato esecutivo durano in carica tre anni e sono eletti dall’Assemblea.

3. Al Presidente della Comunità Collinare del Friuli e ai componenti del Comitato esecutivo spetta un’indennità di funzione stabilita con deliberazione della Giunta regionale, al netto di quella spettante per cariche eventualmente esercitate presso altro ente locale.

Capo I – Assemblea della Comunità Collinare del Friuli

Art. 8 – Assemblea

1. L’Assemblea della Comunità Collinare del Friuli è costituita dal Sindaco di ciascun Comune aderente alla Comunità Collinare del Friuli ed è l’organo di indirizzo politico-amministrativo.

2. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un amministratore del proprio Comune a rappresentarli nelle sedute dell’Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.

3. La delega, se occasionale, deve essere depositata presso la sala dell’Assemblea prima della riunione; la delega permanente è depositata presso la segreteria della Comunità Collinare del Friuli.

4. Le deliberazioni assembleari, salvo quanto previsto dall’art. 31, sono assunte a maggioranza dei votanti. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.

Art. 9 - Competenza dell’Assemblea

1. All’Assemblea compete l’adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a) modifiche statutarie;
- b) programmi adottati dal Comitato esecutivo;
- c) documenti contabili fondamentali, inclusi il Bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il Conto consuntivo;
- d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;
- e) elezione e revoca del Presidente dell’Assemblea, del Presidente della Comunità e dei membri del Comitato esecutivo;
- f) programmi generali di attività dell’ente;
- g) la nomina dell’organo di revisione;
- h) la contrazione di mutui, qualora non già previsti in atti di programmazione già approvati;
- i) l’approvazione delle convenzioni con altri enti locali e/o con soggetti diversi, per l’utilizzazione delle attività della Comunità Collinare del Friuli;
- j) gli acquisti, le alienazioni e le relative permutate dei beni immobili, qualora non siano stati previsti in programmi di attività generale già approvati.

Art. 10 - Funzionamento dell'Assemblea

- 1.L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Assemblea con avvisi scritti, corredati dall'elenco degli oggetti, da consegnarsi presso la sede dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per le altre sessioni. La consegna può essere effettuata a mezzo posta o a mezzo fax o posta elettronica.
- 2.Nei casi di urgenza, l'avviso con relativo elenco degli oggetti, deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta, e in questo caso, quando la maggioranza dei membri lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente previa adeguata motivazione.
- 3.La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno 1/3 dei membri della stessa o dal Presidente della Comunità Collinare del Friuli.
- 4.La richiesta di convocazione deve contenere l'elencazione degli oggetti di cui si chiede la trattazione.
- 5.L'Assemblea non può deliberare se non intervenga almeno la metà dei membri assegnati. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno 1/3 dei membri.
- 6.L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria:
 - a) per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - b) per l'approvazione del Conto consuntivo.
- 7.Alla seduta dell'Assemblea partecipano senza diritto di voto, qualora non Sindaci dei Comuni membri della Comunità stessa, il Presidente della Comunità e i componenti del Comitato esecutivo.
- 8.Alla seduta dell'Assemblea partecipano altresì l'Organo di Revisione ed il Direttore generale con funzioni di supporto tecnico-giuridico.
- 9.Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale per quanto attiene l'istruttoria, i pareri le forme e le modalità di redazione e pubblicazione.

Art. 11 - Durata in carica

- 1.La cessazione della carica elettiva presso il Comune comporta la decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea, con effetto dalla data di cessazione.
- 2.Il componente decaduto è sostituito a ogni effetto dal Sindaco eletto, con decorrenza dalla proclamazione dello stesso.

Art. 12 - Presidente dell'Assemblea

- 1.Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti per assolvere ai compiti istituzionali previsti dallo Statuto.
- 2.La carica di Presidente dell'Assemblea non può coincidere con quella di Presidente della Comunità o di componente del Comitato esecutivo.
- 3.In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti presente alla seduta.
- 4.Il Presidente dell'Assemblea dura in carica un anno e può essere riconfermato non più di una volta.

Art. 13 - Presidente dell'Assemblea – Competenze

- 1.Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
 - b) controlla l'attività complessiva dell'ente promuovendo, tramite il Presidente della Comunità e il Direttore generale, indagini e verifiche sull'attività dell'ente stesso;
 - c) partecipa alle sedute del Comitato esecutivo.
- 2.In caso di cessazione anticipata dalla carica per decadenza o dimissioni del Presidente dell'Assemblea, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
- 3.Entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente dell'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, l'Assemblea provvede alla nomina del suo successore.

Capo II – Comitato esecutivo

Art. 14 – Comitato esecutivo. Composizione, elezione e competenze.

1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e da un numero di componenti non superiore a sei.
2. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea con voto limitato a uno. Resta salva la possibilità di elezione in forma palese e all'unanimità. In caso di parità di voti fra i candidati col minor numero di preferenze, dopo il terzo ballottaggio risultano eletti i candidati più giovani di età.
3. Sono eleggibili alla carica di componente del Comitato esecutivo gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, che condividono il documento programmatico di cui all'art. 17, comma 2.
4. Oltre ad esercitare tutte le funzioni non attribuite al Presidente della Comunità o all'Assemblea, il Comitato esecutivo, in particolare:
 - a) adotta i programmi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) adotta gli schemi dei documenti contabili fondamentali, gli schemi di regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e fissa i criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - d) approva in via d'urgenza le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - e) nomina e designa i rappresentanti della Comunità presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea;
 - f) delibera sulle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché sui ricorsi amministrativi e giurisdizionali e gli arbitrati;
 - g) autorizza la sottoscrizione definitiva degli accordi decentrati con le OO.SS.;
 - h) delibera i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi ed attività con i relativi costi;
 - i) determina i criteri e le metodologie di rilevazione del controllo economico interno di gestione.

Art. 15 – Funzionamento

1. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità Collinare del Friuli ogniqualvolta si renda necessario e comunque, in linea di massima, due volte al mese.
2. Nel caso di assenza del Presidente della Comunità il Comitato esecutivo viene presieduto dal Vicepresidente di cui all'art. 17, comma 3.
3. Il Comitato esecutivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
4. Le sedute del Comitato esecutivo non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari.
5. Ad esse intervengono senza diritto di voto il Presidente dell'Assemblea e il Direttore generale che, unitamente al Presidente della Comunità, sottoscrive le deliberazioni.
6. Per l'operatività del Comitato esecutivo il Presidente può assegnare delle deleghe ai singoli componenti su determinati problemi e competenze attinenti l'attività della Comunità Collinare del Friuli.

Art. 16 – Decadenza, dimissioni, sostituzione del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo

1. La perdita dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di Presidente della Comunità e di componente del Comitato esecutivo.
2. Il Presidente della Comunità e i componenti del Comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di dimissioni indirizzate all'Assemblea e presentate per iscritto. Le dimissioni hanno effetto dal momento dell'acquisizione al protocollo dell'ente, non necessitano di presa d'atto e sono irrevocabili.
3. Alla sostituzione del Presidente della Comunità o del componente del Comitato esecutivo decaduto dall'ufficio o dimissionario provvede l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Il mandato del Presidente o del componente neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.
4. Quando, per effetto di dimissioni o decadenza, venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, il Comitato decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza. Il mandato dell'organo neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.
5. Il Presidente della Comunità e il Comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto di almeno i 3/5 dei componenti dell'Assemblea.

6. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno i 3/5 dei componenti dell’Assemblea, arrotondato per eccesso, senza computare a tal fine il Presidente della Comunità qualora sia componente dell’Assemblea.
7. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
8. L’Assemblea procede alla elezione dei nuovi organi entro trenta giorni dall’approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 6.

Capo III – Presidente della Comunità Collinare del Friuli

Art. 17 – Il Presidente della Comunità Collinare del Friuli

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, convoca e presiede il Comitato esecutivo.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea sulla base di un documento programmatico. Sono eleggibili alla carica di Presidente gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Presidente nomina tra gli altri componenti del Comitato esecutivo il Vicepresidente, che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, in tutte le sue competenze.

Art. 18 – Competenze del Presidente

1. Il Presidente della Comunità Collinare del Friuli svolge inoltre i seguenti compiti:
 - a) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - b) nomina i dirigenti e, in mancanza di questi, i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Comitato esecutivo e dell’Assemblea;
 - d) esegue gli incarichi affidatigli dall’Assemblea e dal Comitato esecutivo;
 - e) assegna con proprio atto di delega ai membri del Comitato esecutivo, ove lo ritenga, incarichi specifici operativi;
 - f) sovrintende alla gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra la Comunità e i Comuni.

Capo IV – Organo amministrativo di vertice

Art. 19 – Direttore generale – Nomina e revoca

1. La Comunità Collinare del Friuli affida la gestione dell’ente ad un Direttore generale, nominato e revocato dal Presidente della Comunità sentita l’Assemblea.

Art. 20 – Competenze del Direttore generale

1. Il Direttore generale è l’organo di responsabilità manageriale, dipende funzionalmente dal Presidente della Comunità ed attua gli indirizzi programmatici e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo della Comunità. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell’ente.
2. Il Direttore generale inoltre:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari con poteri dirigenziali, coordinandone l’attività, con autonomi poteri organizzativi;
 - b) sovrintende all’esecuzione da parte degli uffici preposti delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo;
 - c) formula proposte nelle materie di competenza dell’Assemblea e del Comitato esecutivo;
 - d) propone provvedimenti per migliorare i servizi e l’efficienza dell’ente nell’ambito delle proprie competenze;
 - e) gestisce i procedimenti disciplinari;
 - f) adotta gli atti di gestione per l’assolvimento delle funzioni ad esso attribuite, che assumono la forma di “determinazioni”;
 - g) partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne dell’ente e, con l’autorizzazione del Presidente della Comunità, esterne allo stesso;
 - h) esercita le funzioni di coordinamento e controllo dei servizi;
 - i) provvede all’emanazione di direttive e ordini attinenti l’efficienza e la programmazione degli uffici e dei servizi;

j) garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia.

3.L'incarico di Direttore generale è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, previa selezione in base alla vigente normativa e nel rispetto del regolamento di organizzazione della Comunità.

4.Il Presidente, sentito il Comitato esecutivo e l'Assemblea, può procedere alla revoca dell'incarico al Direttore generale nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

5.L'incarico del Direttore generale ha una durata di 3 anni rinnovabile. In caso di cessazione, dimissioni o decadenza del Presidente della Comunità, l'incarico è automaticamente prorogato per 120 giorni.

Art. 21 – Sostituto

1.Al fine di garantire l'ordinaria amministrazione, in caso di assenza temporanea del Direttore generale, il Presidente della Comunità può nominare un suo sostituto secondo quanto previsto dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 22 – Responsabilità

1.Il Direttore generale è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alle disposizioni generali emanate dagli organi di governo della Comunità attraverso il coordinamento dell'attività della Comunità Collinare del Friuli, nonché direttamente responsabile delle iniziative e dei compiti direttamente affidatigli.

2.Risulta inoltre responsabile, unitamente al funzionario preposto, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni.

TITOLO III – Organizzazione e personale

Art. 23 – Principi strutturali e organizzativi

1.L'assetto organizzativo della Comunità Collinare del Friuli è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2.Gli organi di governo della Comunità individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3.La gestione si attua mediante attività per obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi realizzabili e compatibili con le risorse umane e finanziarie disponibili;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta dalla struttura e da ciascun elemento ad essa assegnato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;

e) semplificazione delle procedure, trasparenza e prevenzione della corruzione.

4.Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, alla Comunità Collinare del Friuli si applicano le norme sull'organizzazione e sul personale dei Comuni, in quanto compatibili.

5.La Comunità Collinare può avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni aderenti previo accordo con i medesimi.

6.La forma e le modalità di organizzazione delle strutture interne saranno disciplinate con apposito regolamento, in particolare, sulla base dei seguenti principi:

a) separazione tra funzione politica e di controllo attribuita all'Assemblea, al Comitato esecutivo ed al Presidente, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale.

b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi basata su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

6 bis.La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato.

TITOLO IV – FINANZA

Art. 24 – Disciplina finanziario-contabile

- 1.La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2.L’attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
- 3.Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico finanziaria.

Art. 25 - Bilancio e programmazione finanziaria

- 1.La Comunità Collinare del Friuli adotta l'ordinamento finanziario e contabile previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 26 – Organo di revisione economico-finanziaria

- 1.La revisione economico-finanziaria può essere affidata a un solo revisore o all'organo di revisione di uno dei Comuni aderenti alla Comunità Collinare del Friuli, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità.

Art. 27 - Controllo di gestione

- 1.Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Comunità applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge.
- 2.Le forme e le modalità del controllo di gestione sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

Art. 28 - Tesoreria

- 1.Il servizio di tesoreria della Comunità è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2.I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 29 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento

- 1.La Comunità Collinare del Friuli conforma la propria attività al principio di trasparenza. Essa garantisce l’accesso ai documenti ed agli atti da essa formati o detenuti, nei casi consentiti dalla legge, secondo le modalità definite da apposito regolamento, al fine di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
- 2.Con apposito regolamento la Comunità garantisce adeguate forme di partecipazione e di controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e di confronto.
- 3.Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti al limite di divulgazione.
- 4.Il Regolamento oltre a stabilire le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.
- 5.Il regolamento disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza della Comunità, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.
- 6.Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici con le limitazioni previste dai commi precedenti. L'Ente deve di norma avvalersi oltre al sistema tradizionale della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- 7.Il Direttore generale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione

Art. 30 - Partecipazione popolare

1.La Comunità Collinare del Friuli assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, anche mediante l’indizione di referendum, secondo le modalità stabilite con regolamento.

2.La partecipazione popolare si esprime attraverso la valorizzazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare, ivi comprese le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte, sono disciplinate con regolamento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Modifiche statutarie

1.La proposta di modifica dello Statuto è adottata dal Comitato esecutivo all’unanimità dei componenti ed è trasmessa ai Comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione del consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Decorso il predetto termine, qualora si siano espressi favorevolmente i 2/3 dei Consigli Comunali, l’Assemblea procede comunque all’approvazione. Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea.

2.Le modifiche statutarie sono deliberate solo dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge.

Art. 32 - Gestione documentale

1.Gli atti e i documenti gestionali relativi alle funzioni e ai servizi conferiti alla Comunità Collinare del Friuli, ancorché riferiti ai Comuni, sono di competenza degli organi gestionali della Comunità.

Art. 33 - Rinvio

1.Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale prevista per i Comuni, in quanto compatibile.

Art. 33 bis – Scioglimento della Comunità e liquidazione del patrimonio

1. Lo scioglimento della Comunità è disposto con Legge Regionale, la quale disciplina modalità di liquidazione del relativo patrimonio.

Art. 34 - Norma transitoria

1.In via di prima applicazione, il Consiglio di amministrazione in carica presso il Consorzio Comunità Collinare del Friuli alla data della trasformazione dello stesso in Comunità Collinare del Friuli resta in carica per il compimento dei soli atti indifferibili e urgenti fino alla elezione del Comitato esecutivo da parte dell’Assemblea nella prima seduta utile e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

1 bis.A seguito dell’ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità Collinare del Friuli, il numero dei componenti del Comitato esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, viene adeguato alla scadenza del mandato dell’organo in carica.